



**CITTÀ DI PIOSSASCO**  
**PROVINCIA DI TORINO**

ORIGINALE   
C O P I A

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. **8**  
DEL **28.02.2011**

**OGGETTO:** Piano Esecutivo Convenzionato di proprietà dei Sigg.ri Calvi Sergio, Gariglio Maria Patrizia, Lazzeris Edoardo, Baccaro Gaetano, Bonzano Gabriella Carla, BT Costruzioni s.r.l. – Approvazione progetto di P.E.C.

L'anno duemilaundici, addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione **straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale composto da:

**AVOLA FARACI Roberta Maria** – Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

**BUZZELLI Paolo**  
**FERRERO Roberta**  
**CAMMARATA Salvatore**  
**PELLEGRINO Roberto**  
**SANNA Gavino**  
**STOPPA Angelo**  
**BOTTERO Ines**  
**PONTIGLIONE Giovanna**  
**IERINO' Donato**  
**TADDEO Angelo**

**ASTEGLIANO Luciano**  
**OBERTO Riccardo**  
**D'AMICO Angelo**  
**MUTI Lucilla**  
**POLASTRI Stefano**  
**MARTINATTO Vittorio**  
**ANDRUETTO Adriano**  
**CALLEGARI Ilaria**  
**BENEDETTO Giuseppe**  
**BONOMO Michele**

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: D'AMICO – MUTI – CALLEGARI – FERRERO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Montaldo, Eliantonio, De Stefani, Palazzolo, Ruffa.

Deliberazione Consiglio Comunale del 28.02.2011 n. 8


**OGGETTO:** Piano Esecutivo Convenzionato di proprietà dei Sigg. CALVI Sergio, GARIGLIO Maria Patrizia, LAZZERIS Edoardo, BACCARO Gaetano, BONZANO Gabriella Carla, BT COSTRUZIONI s.r.l.- Approvazione progetto di P.E.C.

Il Presidente cede la parola all'Assessore all'Urbanistica il quale riferisce:

- che il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale adottato con delibera C.C. n° 46 del 16/7/2007 ed approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, successivamente rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009, pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n° 41 del 9/10/2008 e sul B.U.R. n° 5 del 5/2/2009;
- che il P.R.G.C. vigente indica l'area urbanistica "Rc2 Est" con destinazione residenziale di completamento disciplinata dall'art. 20/9 delle Norme di Attuazione;
- che i Sigg. CALVI Sergio, GARIGLIO Maria Patrizia, LAZZERIS Edoardo, BACCARO Gaetano, BONZANO Gabriella Carla, BT COSTRUZIONI S.R.L., proprietari dei terreni siti in Piossasco, tra Via Cappella s.n., Via dei Colli s.n., Via Monte Cristalliera s.n. e distinti in Catasto Terreni al Foglio n. 46, mappali nn. 250, 355, 375, 394, 494, hanno presentato in data 14.12.2009 a questo Comune un progetto di P.E.C. per la costruzione di fabbricati residenziali nel rispetto degli indici di edificabilità stabiliti dal P.R.G.C. vigente sopra descritta;
- che sul medesimo progetto di P.E.C. la Commissione Edilizia, in data 27.07.2010, esprimeva parere favorevole;
- che l'istanza di P.E.C. veniva accolta dal Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio, con proprio provvedimento in data 02.11.2010 e lo stesso veniva pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02.11.2010 al 17.11.2010;
- che veniva espletata la procedura di cui all'art. 43 L.R. 56/77 ed s.m.i., come risulta dalla attestazione del Segretario Generale, Dott. Corrado PAROLA in data 17.01.2011;
- che entro il termine fissato dal suddetto articolo di Legge non risultano pervenute osservazioni e proposte scritte;
- che si ritiene necessario procedere alla approvazione definitiva del Piano Esecutivo Convenzionato di cui trattasi;

Illustra

- La Legislazione vigente in materia ed in particolare gli articoli 43 e 45 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- Le Norme di Attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, successivamente rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009, pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n° 41 del 9/10/2008 e sul B.U.R. n° 5 del 5/2/2009;

- 
- Lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Piossasco ed i Soggetti attuatori sopra descritti;
  - Gli elaborati grafici a corredo della pratica;

Propone che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **DELIBERI**

- 1) Di prendere atto che sul progetto di Piano Esecutivo Convenzionato sito in Piossasco, sui terreni posti tra Via Cappella s.n., Via dei Colli s.n., Via Monte Cristalliera s.n. e distinti in Catasto Terreni al Foglio n. 46, mappali nn. 250, 355, 375, 394, 494, presentato dai Sigg. CALVI Sergio, GARIGLIO Maria Patrizia, LAZZERIS Edoardo, BACCARO Gaetano, BONZANO Gabriella Carla, BT COSTRUZIONI S.R.L., accolto dal Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio con proprio provvedimento in data 02.11.2010 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 02.11.2010 al 17.11.2010, non sono pervenute osservazioni entro il termine fissato dall'art. 43 della L.R. n. 56/77 ed s.m.i.:
- 2) Di approvare il Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato - sui terreni posti tra Via Cappella s.n., Via dei Colli s.n., Via Monte Cristalliera s.n. di proprietà dei Sigg. CALVI Sergio, GARIGLIO Maria Patrizia, LAZZERIS Edoardo, BACCARO Gaetano, BONZANO Gabriella Carla, BT COSTRUZIONI S.R.L., composta dai seguenti elaborati:
  - (a) Allegato A – relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione;
  - (b) Allegato B – bozza di convenzione;
  - (c) Allegato C – schema finanziario e computo metrico estimativo;
  - (d) Allegato D – documentazione fotografica
  - (e) Allegato E – Relazione geologico-tecnica;
  - (f) n. 7 Tavole di progetto numerate dal 01 al 07.redatti dagli architetti William CATTANEA e Marco Giovanni AIMETTI;
- 3) Di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici e Viabilità a sottoscrivere la convenzione di cui allo schema testè approvato che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ad apportare in sede di stipula le eventuali correzioni di natura formale che si rendessero necessarie;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la parte motiva e la proposta dell'Assessore all'Urbanistica ;

Preso atto dell'emendamento presentato dall'Assessore all'Urbanistica (All. A);

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato - sito tra Via Cappella s.n., Via dei Colli s.n., Via Monte Cristalliera s.n., di proprietà dei CALVI Sergio, GARIGLIO Maria Patrizia, LAZZERIS Edoardo, BACCARO Gaetano, BONZANO Gabriella Carla, BT COSTRUZIONI S.R.L.;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 Legge 142/90, inseriti nella presente deliberazione;

Vista la legge 08/06/1990 n. 142;

Uditi gli interventi dei Consiglieri presenti in aula come verbalizzati nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;

Vista la legge 15/5/1997 n.127 , art. 17 comma 33 e successivi, comma 68 e successivi;

Messa quindi preliminarmente ai voti l'emendamento aggiuntivo a firma dell'Assessore Garello (All. A),

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 11, resi mediante alzata di mano, con n. 17 consiglieri presenti, di cui n. 11 votanti e n. 6 astenuti (Buzzelli, Oberto, Cammarata, Polastri, Martinatto e Bonomo);

### **DELIBERA**

- Di accogliere l'emendamento aggiuntivo a sua firma presentato dall'Assessore Garello (All. A).

Infine messa ai voti la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento aggiuntivo testè approvato,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 11, resi mediante alzata di mano con n. 17 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 6 astenuti (Buzzelli, Oberto, Cammarata, Polastri, Martinatto e Bonomo);

### **DELIBERA**

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento testè approvato (All. A) dell'Assessore all'Urbanistica in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**P.E.C. AREA Rc2 Est - EMENDAMENTO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE**

Viene aggiunto l'art. 22 – NORME TRANSITORIE

I proponenti si assumono l'obbligo di mantenere in efficienza il collettore fognario esistente lungo la Via Monte Cristalliera fino all'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria.

Piomasco, 25/02/11

L'Assessore all'Urbanistica




Citta' di Piomasco



Prot. N. 0003379/11 del 25/02/2011  
Entrata  
REG. GEN. FINANZ. GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULE

Allegato alla delib. <sup>A/</sup> CC <sup>8</sup> il <sup>8</sup>  
del 28.2.2011 1/1

IL SEGRETARIO GENERALE





**SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI  
AI SENSI ART. 45 L.R. N° 56/77 s.m.i.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_,  
tra l'Arch. Maurizio Foddai, nato a Torino il 17.06.1957, domiciliato in Piossasco, piazza Tenente Nicola n.4, nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio del Comune di Piossasco, nel presente atto in seguito denominato "Comune",

ed i Signori

- **Sergio CALVI**, nato a Torino il 30/08/1956, residente a Piossasco, via Cappella 40, c.f. CLVSRG56M30L219H;
- **Maria Patrizia GARIGLIO**, nata a Beinasco il 22/09/1953, residente in Piossasco via Torino 24, c.f. GRGMPT53P62A734K;
- **Edoardo LAZZERIS**, nato a Piossasco il 29/12/1947, residente in Piossasco via Torino 24, c.f. LZZDRD47T29G691T;
- **Pier Paolo Carlo BOTTO**, nato a Torino il 23/04/1982, c.f. BTTPPL82D23L219H, amministratore unico della "BT COSTRUZIONI SRL", con sede legale in Torino, via della Consolata 1/bis, partita iva 09544580013;
- **Gaetano BACCARO**, nato a Lendinara il 26/09/1932, residente in Rivalta di Torino, Via Brenta 40, c.f. BCCGTN32P26E522P;
- **Gabriella BONZANO**, nata a Alessandria il 21/04/1941, residente in Rivalta di Torino, Via Brenta 40, c.f. BNZGRL41D61A182T;

nel presente atto in seguito denominati "proponenti"

**PREMESSO**

- Che i sigg.
  - **Sergio CALVI**, nato a Torino il 30/08/1956, residente a Piossasco, via Cappella 40, c.f. CLVSRG56M30L219H;
  - **Maria Patrizia GARIGLIO**, nata a Beinasco il 22/09/1953, residente in Piossasco via Torino 24, c.f. GRGMPT53P62A734K;
  - **Edoardo LAZZERIS**, nato a Piossasco il 29/12/1947, residente in Piossasco via Torino 24, c.f. LZZDRD47T29G691T;
  - **Pier Paolo Carlo BOTTO**, nato a Torino il 23/04/1982, c.f. BTTPPL82D23L219H, amministratore unico della "BT COSTRUZIONI SRL", con sede legale in Torino, via della Consolata 1/bis, partita iva 09544580013;
  - **Gaetano BACCARO**, nato a Lendinara il 26/09/1932, residente in Rivalta di Torino, Via Brenta 40, c.f. BCCGTN32P26E522P;
  - **Gabriella BONZANO**, nata a Alessandria il 21/04/1941, residente in Rivalta di Torino, Via Brenta 40, c.f. BNZGRL41D61A182T;
 in seguito denominati proponenti, hanno titolo a presentare progetto di P.E.C., in qualità di proprietari delle aree site in Piossasco, contraddistinte in Catasto Terreni al Foglio n° 46 mappali 250, 355, 375, 394, 494, della superficie complessiva di mq. 11998 catastali;
- Che le suddette aree risultano comprese nella zona "Rc2 EST" del P.r.g.c., approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30/09/2008 rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26/01/2009 e collocate ad est della Via Cappella, con destinazione residenziale di completamento;
- Che per l'utilizzazione a scopo edilizio ed urbanistico delle aree di cui trattasi è stato predisposto un progetto di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.), secondo i disposti dell'art. 45 della L.R. n° 56/77, costituito dai seguenti elaborati:
  - Allegati:
    - UR ALL01: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
    - UR ALL02: BOZZA DI CONVENZIONE
    - UR ALL03: SCHEMA FINANZIARIO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PRELIMINARE
    - UR ALL04: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTI DI NOTORIETA' PROPRIETARI DEI TERRENI RICADENTI NELL'AREA DI PRGC "Rc3 EST"
    - UR ALL05: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado *Amadei*

- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA
- Elaborati grafici:
  - UR 01: ESTRATTI E PLANIMETRIE
  - UR 02: PLANIMETRIA PROGETTO
  - UR 03: CALCOLI PLANIMETRICI PER LA VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI
  - UR 04: SEZIONI
  - UR 05: PLANIVOLUMETRICO E TIPOLOGIA EDILIZIA
  - UR 06: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
  - UR 07: SEZIONI STRADALI E PARICOLARI
  - UR 08: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INDOTTE - INTERVENTI INDISPENSABLI PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI CORRELATI AD EVENTI DI PIENA ANOMALI
- Che il progetto di P.E.C. si inquadra nelle previsioni della variante generale del P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 31-9698 del 30/09/2008 rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26/01/2009;
- Che sul progetto di P.E.C. si è espressa la Commissione Igienico Edilizia, come da parere espresso nella seduta del \_\_\_\_\_, con esito favorevole;
- Che il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio, con provvedimento del \_\_\_\_\_, decideva l'accoglimento del progetto di Piano Esecutivo e dello schema di convenzione, i quali venivano depositati presso la Segreteria del Comune di Piovascoto e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, ed in particolare dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- Che sullo stesso P.E.C. nei successivi quindici giorni non sono pervenute osservazioni e proposte;
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n° \_\_ del \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ed allegata a quest'atto in copia conforme, ha approvato il progetto di Piano Esecutivo e relativa bozza di convenzione, ai sensi degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n° 56/77 citata, autorizzando il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio alla stipulazione, con i proponenti il Piano Esecutivo Convenzionato;
- Che si rende quindi necessario disciplinare i rapporti tra il Comune e i soggetti attuatori sopra generalizzati in ordine agli adempimenti, ai tempi ed alle modalità di attuazione delle previsioni del P.E.C. secondo quanto previsto dalla legge e secondo quanto si trova specificato negli articoli successivi;
- Che i Signori
  - **Sergio CALVI**, nato a Torino il 30/08/1956, residente a Piovascoto, via Cappella 40, c.f. CLVSRG56M30L219H;
  - **Maria Patrizia GARIGLIO**, nata a Beinasco il 22/09/1953, residente in Piovascoto via Torino 24, c.f. GRGMPT53P62A734K;
  - **Edoardo LAZZERIS**, nato a Piovascoto il 29/12/1947, residente in Piovascoto via Torino 24, c.f. LZZDRD47T29G691T;
  - **Pier Paolo Carlo BOTTO**, nato a Torino il 23/04/1982, c.f. BTTPPL82D23L219H, amministratore unico della "BT COSTRUZIONI SRL", con sede legale in Torino, via della Consolata 1/bis, partita iva 09544580013;
  - **Gaetano BACCARO**, nato a Lendinara il 26/09/1932, residente in Rivalta di Torino, Via Brenta 40, c.f. BCCGTN32P26E522P;
  - **Gabriella BONZANO**, nata a Alessandria il 21/04/1941, residente in Rivalta di Torino, Via Brenta 40, c.f. BNZGRL41D61A182T;
 dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;



IL SEGRETARIO GENERALE

Corrado P...

## TUTTO CIO' PREMESSO

ed assunto a parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue, con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne i proponenti.

### ART. 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione, così come gli elaborati costituenti il P.E.C.

### ART. 2 ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

I proponenti, si obbligano, per sé o aventi causa a qualunque titolo;

- a rispettare integralmente l'utilizzazione urbanistico-edilizia delle aree riguardanti l'intervento, secondo quanto indicato dagli elaborati costituenti il presente P.E.C,
- a rispettare integralmente le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, in conformità con le previsioni del P.R.G.C. vigente, di cui il presente P.E.C. costituisce strumento attuativo,
- a rispettare integralmente le norme dei Regolamenti comunali.

Gli interventi edilizi, che saranno oggetto di specifiche istanze di permesso di costruire, dovranno essere realizzati, rispettando indicativamente la forma, l'ubicazione e la volumetria prevista dal P.E.C.

Non costituiscono variante al P.E.C. le seguenti opere:

- varianti alla forma della pianta degli edifici;
- varianti alla posizione planimetrica degli edifici nell'ambito dei lotti edificativi;
- varianti relative all'orientamento nell'ambito dei lotti edificativi;
- l'accorpamento dei lotti;
- distribuzione dei servizi privati, verde e parcheggio, in modo diverso rispetto a quanto riportato dagli elaborati del P.E.C. purché non risultino ridotte le quantità previste;
- varianti al disegno della viabilità di accesso ai fabbricati interna ai lotti;

Tali variazioni dovranno essere effettuate nel rispetto della tipologia e dei parametri edilizi ed urbanistici contenuti nelle Norme Tecniche d'Attuazione del PRGC e nel Regolamento Edilizio della città di Piossasco vigenti alla data di approvazione del P.E.C.

Nessuna variante può essere apportata alla dimensione, forma e ubicazione delle aree destinate e cedute al Comune per spazi e pubblici servizi, se non attraverso specifica variante al P.E.C.

L'approvazione del P.E.C. e i relativi permessi di costruire costituiscono atto disgiunto dalla presente Convenzione e soggiacciono alle procedure e norme vigenti.

Le domande di permesso di costruire relative ai singoli edifici di cui alla presente convenzione, con tutti gli elaborati necessari per l'esame, dovranno essere presentate entro i termini di validità del P.E.C. I termini per l'inizio e l'ultimazione delle costruzioni sono quelli di legge. I proponenti dovranno dare comunicazione di inizio lavori.

Il mancato rispetto dei termini provoca egualmente gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 5/12/1977, n° 56.

### ART. 3 UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Il P.E.C. ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di Piossasco, contraddistinto al C.T. al Fg. n° 46, mappali n° 250, 355, 375, 394, 494, della superficie catastale complessiva di mq. 11998, secondo le modalità previste dal P.R.G.C. e ricordate in premessa.





Al fine di consentire l'utilizzazione edilizia e urbanistica dei sopra citati terreni risulta necessario realizzare opere di urbanizzazione secondaria indotta nei pressi dell'intersezione tra la Gora Superiore e il Conoide del Rio Martignona in un'area ricadente in parte su Via del Campetto ed in parte su terreni contraddistinti al C.T. al Foglio 45, mappali n° 18,13 e al Foglio 46, mappali n° 286,285,28; tali opere consistono in un insieme di interventi che risultano definiti dall'art. 10.2.2 – Interventi indispensabili per la mitigazione dei rischi correlati ad eventi di piena anomali – grado di priorità U, relativi allo Studio Geologico del P.r.g.c a firma del Geol. Almo Olmi.

Il Piano Esecutivo Convenzionato prevede l'utilizzazione urbanistica del terreno descritto al primo comma del presente articolo, secondo le seguenti destinazioni, così come indicato nelle Tavole n° UR 01, UR 02, UR 03, UR 04, UR 05, UR 06, UR 07, UR 08:

- A) Aree a destinazione residenziale per complessivi mq. 10.050
- B) Aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria (viabilità, marciapiedi, parcheggi pubblici ed aree verdi): mq. 2.431;

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Nelle aree di cui alla lettera A) è prevista la realizzazione indicativa e non vincolante di n° 14 edifici con destinazione residenziale, per complessivi 1679,72 mq. di superficie utile lorda (S.U.L.);

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alla lettera B) contenute nelle Tavole grafiche del P.E.C., saranno ulteriormente precisate e specificate in sede di redazione dei progetti tecnici esecutivi delle opere e degli impianti ivi previsti, che i proponenti dovranno sottoporre all'approvazione del Comune, in conformità alle prescrizioni contenute negli articoli 5 e 8 che seguono.

I proponenti garantiscono la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili ceduti e che i medesimi sono franchi e liberi da debiti, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni di pregiudizio, garantiti da evizioni e molestie nel possesso.

I proponenti dichiarano altresì che sulle aree cedute esistono dei manufatti quali recinzioni, muri di contenimento etc che verranno demoliti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al presente P.E.C.

I proponenti dichiarano inoltre e garantiscono che i terreni, oggetto del presente atto, hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Piovascico in data \_\_\_\_\_ che in originale si allega al presente atto sotto la lettera \_\_\_\_\_, omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti, e che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni;

#### ART. 4

#### CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I proponenti, in relazione al disposto dell'art. 45 primo comma punto n° 1 della L.R. 56/77, nonché al 5° comma dell'art. 8 della legge 6/8/1967 n° 765, cedono gratuitamente al Comune, contestualmente alla stipulazione della presente convenzione, le aree della superficie complessiva di circa mq. 2431 necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nelle Tavole grafiche del P.E.C.

Dette aree sono così ripartite:

- Marciapiedi = mq 584
- Strade = mq 965
- Parcheggi pubblici = mq 237
- Spazi di verde attrezzato = mq 645

Le superfici sopra indicate potranno, senza costituire per questo necessità di modifica della presente Convenzione, subire:

- modeste e non sostanziali variazioni in sede di tracciamento delle opere

IL SEGRETARIO GENERALE  
C.C. P.



- eventuali variazioni ai progetti delle opere di urbanizzazione apportati in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, purché le stesse non incidano sull'ammontare complessivo dei lavori.

Tutte le spese inerenti al trasferimento della proprietà delle aree, ivi comprese quelle relative alla stipula del rogito notarile ed alla redazione del tipo di frazionamento catastale, saranno a pieno ed esclusivo carico dei proponenti.

Resta inteso che fino all'avvenuta cessione e sistemazione, resta a carico dei proponenti, o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle aree in argomento.

I proponenti garantiscono la libera disponibilità delle aree di cui al presente articolo, le quali vengono cedute gratuitamente con tutte le garanzie sulla libertà da pesi, vincoli, ipoteche, liti pendenti, trascrizioni di pregiudizio, arretrati per imposto o per altro titolo, libero da contratti di affitto per la coltivazione e con le più ampie garanzie di evizione all'atto della stipula della presente convenzione.

**ART. 5  
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

I proponenti, in relazione al disposto dell'art. 45, primo comma punto n° 2, della L.R. 56/77, si obbligano per sé e per gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, ad assumersi, a scapito degli oneri di urbanizzazione primaria, gli oneri di costruzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria che risultano individuate dagli allegati e gli elaborati grafici descritti in premessa e di seguito specificate ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/77; in particolare:

- a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
- b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
- c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
- d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
- e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
- f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
- g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);

Dette opere, il cui importo complessivo ammonta presuntivamente a € 289.590,80 (euro duecentottantanovemilacinquecentonovanta/80) risultano più dettagliatamente specificate e quantificate nell'allegato UR ALL 03 contenente stima e relazione finanziaria del P.E.C.

Ai fini dell'esecuzione delle opere suddette, il Comune concede temporaneamente la disponibilità delle aree interessate; concessione che decadrà al momento di emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

Il trasferimento al Comune di Piossasco del possesso delle opere di urbanizzazione avverrà, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, previo collaudo delle opere stesse con esito favorevole, entro sei mesi dalla loro ultimazione definitiva.

Per quanto concerne la valutazione degli oneri delle suddette opere di urbanizzazione si fa riferimento all'allegato UR ALL 03 contenente stima e relazione finanziaria del P.E.C.

L'importo esatto delle opere di urbanizzazione verrà determinato con l'approvazione del progetto esecutivo. Qualora gli importi definiti fossero inferiori al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria determinato con riferimento agli importi unitari vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, la differenza potrà essere versata in quattro rate semestrali di uguale importo, la prima delle quali dovrà essere versata all'atto del rilascio del permesso per costruire. Degli importi rateali i proponenti presenteranno al Comune, all'atto del ritiro del permesso di costruire, una o più polizze fidejussorie di importo pari all'importo delle rate.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà eseguita da ditta selezionata secondo i principi del D.lgs 163/2006 (Codice degli Appalti).



## ART. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INDOTTA

In riferimento a quanto disposto dalle prescrizioni particolari del comma 10 dell'art. 20/9 delle N.t.a del P.r.g.c., i Proponenti si obbligano ad eseguire direttamente, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, le opere di urbanizzazione secondaria indotta relative alla necessità di addivenire alla cancellazione del vincolo idrogeologico di tipo IIIb2 ricadente su parte delle aree stesse. Tali opere risultano necessarie, al fine di realizzare sulle aree del presente PEC gli interventi previsti di tipo e) ed f) così come definiti ai sensi dell'art. 9 delle N.t.a.

Le opere consistono in un insieme di interventi definiti dall'art. 10.2.2 - Interventi indispensabili per la mitigazione dei rischi correlati ad eventi di piena anomali, grado di priorità U - dello Studio Geologico del P.r.g.c a firma del Geol. Almo Olmi e rappresentati dagli allegati e gli elaborati grafici descritti in premessa.

Le opere risultano individuate dagli allegati e gli elaborati grafici descritti in premessa e di seguito specificate ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/77; in particolare:

- v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.

Dette opere, il cui importo complessivo ammonta presuntivamente a €. 14.635,70 (euro quattordicimilaseicentotrentacinque/70) risultano più dettagliatamente specificate e quantificate nell'allegato UR ALL 03 contenente stima e relazione finanziaria del P.E.C.

Ai fini dell'esecuzione delle opere suddette, il Comune concede temporaneamente la disponibilità delle aree interessate; concessione che decadrà al momento di emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere.

## ART. 7 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

I Proponenti si impegnano per loro stessi, i loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi a scomputo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammontanti al contributo di seguito determinato, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indotta.

Detti oneri, salvo quanto sarà meglio precisato al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire, anche in relazione al costo delle opere di urbanizzazione definito nel progetto esecutivo delle stesse, sono oggi così determinati:

1. Calcolo analitico del costo delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/77, quali:
  - a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;
  - b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;
  - c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
  - d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;
  - e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
  - f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;
  - g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);

€ 289.590,80 (euro duecentottantanovemilacinquecentonovanta/80)

2. Calcolo analitico del costo delle opere di urbanizzazione secondaria indotta, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/77, quali:

a) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.

€ 14.635,70 (euro quattordicimilaseicentotrentacinque/70)

3. Quota oneri per urbanizzazione primaria tabellare:  
 mq 1679,72 x €/mq 55,00 =

€ 92.384,60 (euro novantaduemilatrecentoottaquattro/60)

4. Quota oneri per urbanizzazione secondaria tabellare:  
 mq 1679,72 x €/mq 70,00 =

€ 117.580,40 (euro centodiciassettemilacinquecentootta/40)

I proponenti, in relazione al disposto del primo comma punto n° 2 dell'art. 45, L.R. 56/77 e dell'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001, si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo a versare i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione determinati con riferimento agli importi unitari vigenti al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire.

La quota relativa agli oneri per urbanizzazione primaria verrà corrisposta, soltanto qualora l'importo dovuto, adeguato agli aggiornamenti eventualmente avvenuti degli oneri unitari stabiliti dalle tariffe comunali in vigore al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire, sia superiore all'importo definito nel progetto esecutivo delle stesse.

La quota relativa agli oneri per urbanizzazione secondaria verrà corrisposta all'atto del rilascio dei singoli Permessi di Costruire, con importo adeguato agli aggiornamenti eventualmente avvenuti degli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto dei permessi stessi. Dall'importo dovuto verrà scomputato il costo delle opere di urbanizzazione secondaria indotta nella misura del progetto esecutivo delle stesse.

Lo scomputo verrà effettuato per ogni singolo lotto, in modo proporzionale alla Sul assegnata, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo e determinati secondo il seguente schema percentuale:

LOTTI	MQ SUL MASSIMA IN PROGETTO	%
1	0 mq	0,00%
2	143,29 mq	8,53%
3	143,29 mq	8,53%
4	143,29 mq	8,53%
5	143,29 mq	8,53%
6	114,38 mq	6,81%
7	114,38 mq	6,81%
8	99,05 mq	5,90%
9	99,05 mq	5,90%
10	99,05 mq	5,90%
11	99,05 mq	5,90%

12	120,4 <sup>4</sup> mq	7,17%
13	120,4 mq	7,17%
14	120,4 mq	7,17%
15	120,4 mq	7,17%
<b>TOTALE</b>	<b>1679,72 mq</b>	<b>100,00%</b>

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione sarà definito come " differenza, se positiva, tra gli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria adeguati alle tariffe comunali in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire e la quota, in percentuale determinata secondo lo schema sopradescritto, dell'importo previsto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria, determinato nel progetto esecutivo delle stesse"

Ove il costo delle opere di urbanizzazione eseguite direttamente dai proponenti ecceda gli oneri forfetariamente determinati, ai proponenti o agli aventi diritto, non è dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo da altri oneri a qualsiasi titolo determinati.

I contributi saranno corrisposti nelle forma previste dai criteri per l'applicazione del contributo di costruzione vigenti, per la Città di Piosasco, al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire.

**ART. 8**  
**MODALITA' DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INDOTTA**

I proponenti dovranno realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indotta in conformità ai progetti tecnici esecutivi, redatti da un tecnico abilitato in conformità alle indicazioni contenute nel P.E.C. e alle vigenti disposizioni di legge. I progetti dovranno essere sottoposti al parere del Settore Lavori Pubblici e all'approvazione della Giunta Comunale prima della presentazione delle richieste di permesso di costruire dei singoli lotti.

I progetti dovranno essere corredati da un dettagliato computo metrico estimativo, contenente una chiara e completa descrizione delle singole categorie di opere da eseguire ed i cui prezzi elementari dovranno essere desunti dall'ultima edizione del prezzario edito dalla Regione Piemonte.

Le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al collaudo delle opere, saranno a pieno ed esclusivo carico dei proponenti.

In conformità al disposto di cui all'art. n°45 e n°48 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., i Proponenti si obbligano ad appaltare direttamente le opere di urbanizzazione primarie e secondarie indotte previste dal P.E.C. con le modalità individuate nei progetti esecutivi delle singole opere e con le procedure di cui al D.L. n° 163/2006 e s.m.i. Le opere di urbanizzazione primaria e quelle di urbanizzazione secondaria indotta potranno essere oggetto di due appalti diversi e distinti.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato.

Gli organi tecnici comunali eserciteranno la vigilanza sulle opere eseguite che saranno trasferite in piena proprietà previa redazione di certificato di regolare esecuzione e/o collaudo redatto a cura e spese dei proponenti da parte di un Tecnico incaricato dal Comune.

Prima dell'inizio dei lavori, il direttore lavori dovrà eseguire i tracciamenti di tutte le opere e chiederne l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; detta approvazione dovrà risultare da apposito verbale scritto.

L'esecuzione di eventuali lavori di variante resta subordinata alla preventiva approvazione da parte del Comune del necessario progetto che dovrà essere predisposto a cura e spese dei proponenti.

Per l'esecuzione di eventuali interventi relativi alle reti ed impianti del gas, del telefono e dell'energia elettrica ed agli allacciamenti alle reti infrastrutturali comunali, i proponenti dovranno operare

conformemente alle norme ed alle prescrizioni degli Enti specifici anche con la realizzazione dei manufatti ivi prescritti, purché siano congruamente inseriti nel contesto ambientale.

Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione delle opere ed il collaudo ogni onere di gestione e manutenzione delle opere stesse compete ai proponenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare ai proponenti l'esecuzione di eventuali varianti di opere di urbanizzazione descritte negli elaborati progettuali purché l'importo complessivo rimanga nei limiti dell'importo convenzionato a scomputo.

Entro 20 giorni dalla data di effettiva e completa ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria indotta, l'Ufficio Tecnico Comunale o un tecnico all'uopo incaricato dal Comune, provvederà ad eseguire il collaudo delle opere. A seguito del collaudo favorevole, il Comune provvederà alla redazione di attestazione scritta per lo svincolo della fideiussione di cui al successivo art. 11. Resta inteso che fino a detto trasferimento resta a carico dei proponenti o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle opere e degli impianti realizzati a norma della presente convenzione.

#### ART. 9 TERMINI DI ESECUZIONE

1) Per le opere di urbanizzazione secondaria indotta.

I proponenti, in relazione al disposto dell'art. 45, primo comma punto n° 3 della legge regionale n° 56/77, si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di urbanizzazione secondaria indotta, nonché il relativo collaudo finale, prima del rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici da realizzarsi su ogni singolo lotto.

2) Per le opere di urbanizzazione primaria.

I proponenti si obbligano per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria dandone inizio entro un anno dalla data di rilascio delle relative prescritte autorizzazioni ed ultimandole, con la sola esclusione del manto bituminoso stradale, (per il quale potrà essere prevista apposita condizione di adempimento con garanzia di polizza fidejussoria per il corrispettivo valore) entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Eventuali proroghe del predetto termine potranno essere autorizzate dal Comune a seguito di motivata istanza dei proponenti.

Della data di inizio e ultimazione delle opere di cui sopra dovrà essere data comunicazione scritta agli uffici comunali.

3) Per gli edifici da realizzarsi

Si conviene che gli edifici dovranno essere ultimati nel rispetto dei limiti temporali, così come regolamentati dall'art. 15 del Dpr 380/01, a partire dalla data di inizio lavori relativa ad ogni singola richiesta di permesso di costruire.

Eventuali proroghe del predetto termine potranno essere autorizzate dal Comune a seguito di motivata istanza dei proponenti.

#### ART. 10 CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del D.P.R. n° 380/2001.

Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente del permesso di costruire per ogni autonomo intervento edilizio e pertanto ogni determinazione al riguardo deve essere intrapresa in relazione alle disposizioni vigenti all'atto della domanda del permesso di costruire.

del 28.2.2011 10/13

SEGRETARIO GENERALE

Corrado



## ART. 11 GARANZIE FINANZIARIE

I proponenti, in relazione al disposto del 1° comma, punto n° 2 dell'art. 45 della legge regionale 56/77, costituiranno per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo le seguenti garanzie:

- cauzione costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo corrispondente all'ammontare delle opere di urbanizzazione secondaria indotta eseguite direttamente.
- cauzione costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo corrispondente all'ammontare delle opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente.

I proponenti si obbligano per sé o aventi diritto a qualsiasi titolo a costituire prima della stipula della presente convenzione le polizze fideiussorie assicurative o bancarie a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, a scomputo, primaria e secondaria indotta.

Le fideiussioni di cui sopra, fino alla corrispondenza dell'80%, verranno automaticamente ridotte in relazione ai relativi stati di avanzamento dei lavori, vistati dal D.L., mediante trasmissione alla Tesoreria Comunale ed agli uffici competenti dell'atto deliberativo o della determinazione dirigenziale approvanti il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione da parte del Settore LL.PP.

Tali atti di approvazione del certificato di regolare esecuzione conterranno specifica e puntuale indicazione delle somme riducibili o svincolabili.

Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo la presa in carico definitiva delle opere da parte del Comune.

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i Proponenti autorizzano il Comune di Piovascoto a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e con l'esonero da qualunque responsabilità, a qualunque titolo per i pagamenti o i prelievi che il Comune di Piovascoto dovrà fare.

## ART. 12 ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione dei proponenti ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando lo stesso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso, a tre mesi.

## ART. 13 TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI AL COMUNE

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indotta, realizzate dai proponenti, passeranno gratuitamente di proprietà al Comune soltanto quando, in sede di collaudo, sarà stata accertata la loro totale realizzazione e la loro esecuzione a regola d'arte.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che ciò non avviene, sarà obbligo dei proponenti curare la manutenzione ordinaria e straordinaria come convenuto nei precedenti articoli.

## ART. 14 TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora i proponenti procedano ad alienazione delle aree lottizzate, dovranno trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli obblighi ed oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; essi dovranno dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato, entro 30 giorni dall'atto del trasferimento.



**ART. 15  
PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI**

Il Comune potrà, su richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa, accordare proroghe ai termini per l'ultimazione dei lavori di cui ai precedenti articoli, unicamente qualora siano sopravvenuti durante la loro esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà dell'operatore.

**ART. 16  
RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'**

Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici, avverrà in conformità alle disposizioni dettate dagli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 6/6/2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta stabilito, anche convenzionalmente per quanto riguarda i Proponenti, che il Comune di Piosasco non rilascerà l'agibilità degli edifici, se non quando per parte dei proprietari o di chi per essi, si sia adempiuto agli obblighi relativi al Permesso di Costruire ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nel caso in cui gli interventi edificatori vengano eseguiti con più permessi di costruire, l'agibilità, sarà rilasciata dal Comune di Piosasco:

- a seguito della realizzazione e collaudo dell'urbanizzazione secondaria indotta
- a seguito della realizzazione e collaudo parziale dell'urbanizzazione primaria interessante al singolo Permesso di Costruire.

In particolare si intende che l'agibilità sarà rilasciata qualora relativamente ad ogni singolo permesso siano state eseguite tutte le opere di urbanizzazione primaria di competenza, con la sola esclusione del manto bituminoso stradale, per il quale potrà essere prevista apposita condizione di adempimento nella agibilità stessa e con garanzia di polizza fidejussoria per il corrispettivo valore.

**ART. 17  
SPESE**

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, nonché quelle relative alla cessione delle aree al Comune saranno a totale carico dei proponenti.

**ART. 18  
RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE**

I proponenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente convenzione nei registri immobiliari.

**ART. 19  
SANZIONI CONVENZIONALI**

Oltre alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 28 febbraio 1985 n° 47, il Comune di Piosasco ed i concessionari, convengono di stabilire le seguenti sanzioni contrattuali:

- a) in caso di inosservanza dei termini di inizio dei lavori relativi agli edifici, qualora ciò non comporti decadenza del permesso di costruire: versamento dell'1% (uno per cento) del contributo di cui all'art. 16 commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- b) in caso di inosservanza dei termini di ultimazione dei lavori relativi agli edifici, qualora ciò non comporti decadenza del permesso di costruire: versamento del 5% (cinque per cento) del contributo di cui all'art. 16 commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- c) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dai progetti: versamento di una somma non superiore al doppio e non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo di cui all'art. 16 commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, nella misura che verrà determinata discrezionalmente dal Comune di Piosasco secondo la gravità dell'inosservanza;
- d) in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dalla richiamata relazione tecnico illustrativa: versamento di una somma pari al 10% (dieci per cento) del contributo di cui all'art. 16



IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado *Mucchi*



commi 9 e 10 del D.P.R. n° 380/2001, attribuibile alle unità immobiliari interessate dall'inosservanza.

- e) in caso di ritardato o omesso versamento degli oneri di urbanizzazione si applicano le sanzioni previste dai criteri per l'applicazione dei contributi di costruzione vigente al momento del rilascio del permesso di costruire originario
- f) per la realizzazione di opere di urbanizzazione in difformità dai progetti approvati o dalle indicazioni esecutive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale: da € 516,46 a € 5.164,57 oltre l'eventuale ripristino delle previsioni di progetto. In caso di inadempienza all'ingiunzione del Comune a ripristinare le opere difformi verrà applicata un'ulteriore sanzione del doppio del valore dell'intervento di ripristino;

Il Comune contesta le violazioni previste dal presente articolo a mezzo atto contenente la quantificazione della relativa penalità notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile ai Concessionari e aventi causa, i quali, entro i successivi 30 (trenta) giorni, devono formulare le eventuali controdeduzioni o corrispondere l'importo della sanzione.

**ART. 20  
DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità di dieci anni dalla data di stipulazione e vincola i proponenti al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti per l'intero periodo. Qualora alla scadenza definitiva l'intero comprensorio non fosse totalmente realizzato, i proponenti dovranno riproporre nuova istanza o richiedere motivata proroga delle condizioni del presente PEC.


Circa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori si fa riferimento a quelli di legge; gli stessi saranno accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale al quale i proponenti dovranno comunicare per iscritto le date relative.

Se le costruzioni non saranno iniziate ed ultimate entro i termini sopra stabiliti, i permessi di costruire saranno considerati decaduti, sempre che non venga richiesto il rinnovo o la proroga nei limiti temporali di validità della convenzione entro i quali dovranno pure essere ultimati gli interventi assentiti.

**ART. 21  
RINVIO A NORMA DI LEGGE**

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi urbanistiche statali e regionali ed ai regolamenti in vigore.

INDICE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado R. 



SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AI PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI AI SENSI ART. 45 L.R. N° 56/77 s.m.i.....	1
ART. 1 PREMESSE.....	3
ART. 2 ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO.....	3
ART. 3 UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA.....	3
ART. 4 CESSIONE GRATUITA AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.....	4
ART. 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.....	5
ART. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INDOTTA.....	6
ART. 7 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.....	6
ART. 8 MODALITA' DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INDOTTA.....	8
ART. 9 TERMINI DI ESECUZIONE.....	9
ART. 10 CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE.....	9
ART. 11 GARANZIE FINANZIARIE.....	10
ART. 12 ESECUZIONE SOSTITUTIVA.....	10
ART. 13 TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI AL COMUNE.....	10
ART. 14 TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI.....	10
ART. 15 PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI.....	11
ART. 16 RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA'.....	11
ART. 17 SPESE.....	11
ART. 18 RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE.....	11
ART. 19 SANZIONI CONVENZIONALI.....	11
ART. 20 DURATA DELLA CONVENZIONE.....	12
ART. 21 RINVIO A NORMA DI LEGGE.....	12



# COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

\*\*\*

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 28.2.2011

OGGETTO: Piano Esecutivo Convenzionato di proprietà dei Sigg.ri Calvi Sergio, Gariglio Maria Patrizia, Lazzeris Edoardo, Baccaro Gaetano, Bonzano Gabriella Carla, BT Costruzioni s.r.l. – Approvazione progetto di P.E.C.

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

*Parere favorevole*

---

---

---

Il responsabile del servizio

*[Signature]*

---

---

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

*[Diagonal slash]*

---

---

---

Il responsabile di ragioneria

*[Diagonal slash]*

---

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

*[Diagonal slash]*

---

---

---


Il responsabile del servizio finanziario


*[Diagonal slash]*

---


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ADRIANO ANDRUETTO






IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 1 MAR. 2011

Piossasco, li 9 MAR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L.-  
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li \_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA in data** 22 MAR. 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 22 MAR. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA

